



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 21 del 28/04/2023

L'anno **2023**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **09:55**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig.ra **PALLI VALENTINA**, Vice Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione:

Presidente della Provincia e

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Assente
BERTOZZI STEFANO	Assente
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente
FRANCONE RICCARDO	Presente
GRANDU GIOVANNI	Presente
IMPELLIZZERI FRANCESCA	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
PALLI VALENTINA	Presente
PASI NICOLA	Assente
PUNTIROLI ENEA	Presente
ROSSATO GIANMARCO	Assente
SCHIANO GIANCARLO	Presente
VASI ANDREA	Assente

Presenti n. 8

Assenti n. 5

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 8 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, la Vice Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dalla Vice Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: **Campidelli Fiorenza, Puntiroli Enea, Schiano Giancarlo;**

OGGETTO n.: 6 (punto 7 dell'O.D.G.)

PROTOCOLLO A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE E DEI DISTRETTI INDUSTRIALI
- APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Consigliere Delegato con la quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal comando di Polizia Provinciale,

Si informa

Che in data 20/02/2023 la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile ha inviato, ai propri componenti istituzionali e agli invitati permanenti la bozza del “Protocollo a tutela dell’economia legale e dei distretti industriali”, presentato in occasione della seduta della Consulta medesima del 17/01/2023 dal Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, con richiesta di condividere il documento al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione del Protocollo;

Che la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile è un organo di supporto della Giunta regionale con funzioni conoscitive, propositive e consultive, composto da rappresentanti delle istituzioni locali e statali, del mondo del lavoro, della società civile e da esperti di comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici e di volontariato; si articola in sezioni tematiche, ciascuna delle quali formula valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultima.

Che l’Amministrazione Provinciale di Ravenna è, nella persona del proprio Presidente, unitamente altre Province della Regione Emilia Romagna, componente istituzionale della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile e che pertanto risulta opportuno procedere dare seguito alla richiesta della consulta medesima approvando il suddetto Protocollo al fine della sua successiva sottoscrizione;

Si riferisce

Che il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" individua la citata istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge; tale decreto in particolare:

- all'articolo 2, comma 1, affida al Corpo l’assolvimento di funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea ed al comma 2, demanda al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia, tra le altre, di imposte dirette e indirette, tasse, contributi, entrate previdenziali e assistenziali, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa, movimentazioni finanziarie e di capitale, marchi ed altri diritti di privativa industriale e ogni altro interesse economico - finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "agli organi istituzionali, alle autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta";

Che il Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", prevede, nell'allegato:

- al paragrafo 1.6, che il Corpo della Guardia di Finanza, nell'esercizio anche delle

funzioni di polizia economico- finanziaria, continui ad esercitare in via esclusiva i compiti di accertamento e contrasto delle frodi ai danni del bilancio dell'Unione europea, nonché alla contraffazione dei marchi industriali e alla tutela della proprietà intellettuale nelle frodi agroalimentari, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato;

- al paragrafo 1.9, che nell'ambito del comparto di specialità del lavoro e della legislazione sociale, la Guardia di finanza assicura i controlli di sua competenza, nell'assolvimento della propria funzione di polizia economico finanziaria, in base alle disposizioni normative vigenti e secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze;

Si considera

- che la criminalità economico - finanziaria ed i tentativi di infiltrazione di quella autoctona o straniera nel tessuto legale dell'economia, costituiscono un freno allo sviluppo complessivo di ogni Paese industrializzato. Solo il loro deciso contrasto può restituire competitività e legalità al mercato, incoraggiare gli investimenti e tutelare le imprese che vi operano nel pieno rispetto delle regole, garantire la regolarità del lavoro e i diritti e la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori;
- che la contraffazione, oltre a configurare una frode in commercio, determina non di rado anche una reale situazione di pericolo per il consumatore, poiché i prodotti contraffatti spesso non sono conformi agli standard europei di sicurezza e violano le regole sulla certificazione o etichettatura dei componenti usati e delle caratteristiche intrinseche di qualità del prodotto;
- che contraffazione e abusivismo commerciale, con riferimento anche alla sfera dei servizi alla persona, dell'artigianato di servizio e al trasporto persone sono fenomeni in crescita esponenziale, alimentano i circuiti del sommerso e del lavoro nero o irregolare, oltre che dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, dell'evasione fiscale, previdenziale, assistenziale e del riciclaggio;
- che l'impiego di lavoratori in nero o irregolari, il fenomeno delle cooperative spurie, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (il c.d. "caporalato"), l'interposizione illecita di manodopera da parte da parte di soggetti e società privi delle specifiche autorizzazioni o fuori dei limiti e delle modalità previsti per legge finalizzati a creare fittizi rapporti di lavoro finalizzati a ottenere indebite prestazioni previdenziali da parte dell'INPS, tutte le irregolarità nel mondo del lavoro connesse a forme di prevaricazione e violenza ne sono tangibile dimostrazione;
- che la gravità degli effetti della contraffazione, del lavoro nero/irregolare, dello sfruttamento lavorativo e del "caporalato" e dell'abusivismo commerciale, con riferimento anche alla sfera dei servizi alla persona, dell'artigianato di servizio e al trasporto persone, per l'intero sistema produttivo europeo e, in particolare, per quello italiano, richiede che tali fenomenologie illecite debbano essere contrastate con uno sforzo unitario ed un patto virtuoso ed operoso tra le diverse parti sociali, ove ciascuna si impegni a giocare il proprio ruolo, valorizzando le proprie competenze ed esperienze;
- che il sistema economico ed istituzionale emiliano romagnolo ha dimostrato una grande attenzione nei confronti di fenomeni gravi quali i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e economico finanziaria, il lavoro irregolare, il

"caporalato" e la contraffazione e tutti i reati finanziari che pregiudicano la libera concorrenza mettendo a rischio il mondo del lavoro, mettendo in campo tutta una serie di strumenti di prevenzione e di contrasto che possono essere ulteriormente potenziati e valorizzati;

- che formazione e ricerca sulla sicurezza, intesa sia come *security* che come *safety*, sono, da sempre attività di punta delle Università dell'Emilia Romagna: laboratori e gruppi di ricerca del settore, riconosciuti a livello nazionale e internazionale, pongono la didattica e la ricerca scientifica applicata alla sicurezza al servizio del Sistema Italia, tramite progetti complessi ed interdisciplinari. È, pertanto, auspicabile, in tal senso, un patto virtuoso, un modello di collaborazione proficuo tra mondo della ricerca e della formazione e mondo delle Istituzioni e del lavoro per rispondere alle sfide della sicurezza che il nostro Paese deve affrontare;
- che il ruolo della prevenzione, nei fenomeni di irregolarità descritti, riveste un'importanza fondamentale e condivisa; la legge sul "caporalato", pratiche di innovazione condivise tra Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali collegate alla tutela della qualità del lavoro, la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale svolta dalle organizzazioni di rappresentanza datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore rappresentano, in tal senso, significativi elementi di avanzamento;
- che i Sindacati, le Associazioni di categoria e gli Enti bilaterali possono costituire un importante veicolo di collaborazione proficua per le finalità del presente protocollo anche in termini di formazione, cultura, governo del mercato del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presidio del territorio, regolarità;
- che tutti i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere al meglio le proprie funzioni, anche attraverso lo sviluppo di sinergie che, tenendo conto delle rispettive attribuzioni e responsabilità, possano garantire un adeguato presidio di legalità;
- che l'attuale contesto, caratterizzato ancora da tanta incertezza e instabilità lavorativa da un lato e da grandi investimenti finanziati dalle ingenti somme del PNRR dall'altro, può costituire un'opportunità per le organizzazioni criminali per porre in essere diversificate forme di infiltrazione nel tessuto economico e sociale, attuate anche mediante l'apporto di capitali di derivazione illecita nel patrimonio delle imprese locali a fini di necessario finanziamento delle proprie attività;
- che le forme di ingerenza da parte delle consorterie criminali si possono sostanziare nell'assunzione dell'amministrazione di fatto delle imprese in crisi, anche attraverso forme occulte di interposizione personale o societaria;
- che sussiste il reciproco interesse a sviluppare rapporti di collaborazione fra le istituzioni, gli enti e le associazioni firmatarie del protocollo di cui al presente atto, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, la legalità economico finanziaria nell'ambito del territorio di riferimento;

Si propone pertanto

l'approvazione del "Protocollo a tutela dell'economia legale e dei distretti industriali", nel testo Allegato 1) al presente atto, tra tutti gli enti e soggetti indicati entro il medesimo documento, affinché:

- si individuino l'ambito di applicazione del medesimo protocollo, secondo le competenze di ciascun firmatario, nell'attività di prevenzione e contrasto alla produzione, all'importazione ed alla commercializzazione di merci contraffatte, comprese quelle nel settore agroalimentare e del made in Italy, all'abusivismo commerciale, con riferimento anche alla sfera dei servizi alla persona, dell'artigianato di servizio e al trasporto persone, al lavoro nero/irregolare e al "caporalato", ai tentativi di infiltrazione della criminalità economico - finanziaria nell'economia legale, per la tutela della concorrenza e del mercato;
- si possano programmare, pianificare, attuare, monitorare, pubblicizzare e comunicare (realizzando formazione ed informazione) strategie operative comuni, integrate e coordinate per il contrasto alle fenomenologie illecite sopra descritte ed ai loro riflessi sul libero mercato;
- si gestisca in modo coerente ed integrato il complesso delle attività per la lotta alla contraffazione, al lavoro nero o irregolare, al "caporalato" e all'abusivismo commerciale, con riferimento anche alla sfera dei servizi alla persona, dell'artigianato di servizio e al trasporto persone, mettendo a sistema la cooperazione sinergica tra pubbliche amministrazioni, autorità giudiziarie, forze dell'ordine, enti, sindacati, associazioni di categoria, istituzioni accademiche, rappresentanti del mondo economico, lavoratori cittadini e consumatori;
- si affianchi all'azione repressiva attività che puntino a sensibilizzare, formare e informare l'opinione pubblica e le imprese, diffondendo la consapevolezza degli effetti e degli impatti negativi, tra gli altri, della contraffazione e dei rischi connessi al consumo di prodotti non originali, spesso distribuiti attraverso forme di commercio abusivo e realizzati da lavoratori non contrattualizzati, sottopagati e sfruttati, nonché la consapevolezza degli effetti e degli impatti negativi per i lavoratori, ma anche per il mondo economico e per la tutela della concorrenza, dei fenomeni di irregolarità nel mondo del lavoro;
- si coniughi l'azione di contrasto nel settore della contraffazione in senso stretto con una parallela attività mirata a disarticolare eventuali coesistenti fenomeni di abusivismo commerciale organizzato - articolato in reti di vendita di prodotti illegali, riconducibili a regie unitarie ed operanti in ambiti territoriali ben delimitati, con l'esercizio di attività in forma strutturata ed abituale - con riferimento anche alla sfera dei servizi alla persona, dell'artigianato di servizio e al trasporto persone, allo scopo di assicurare il generale presidio economico del territorio e corrispondere efficacemente alle direttive provenienti dall'Autorità di Governo in concomitanza di particolari periodi dell'anno (stagione estiva, eventi di massa etc.);
- si favorisca, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, degli utenti e consumatori, e le organizzazioni sindacali, anche per mezzo degli Enti Bilaterali emiliano romagnoli, la creazione di sinergie e strumenti volti a consentire un ulteriore avanzamento nel presidio delle attività sul territorio, nonché azioni di informazione e/o formazione preventiva sul territorio regionale, in particolare per le micro e piccole aziende, sulla normativa e gli adempimenti amministrativi riguardanti la produzione, l'importazione, la vendita di prodotti e la tutela dei diritti economici e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- si incentivino azioni di informazione preventiva sul territorio per i cittadini-consumatori, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e gli organismi del c.d. terzo settore, anche rispetto ai valori connessi ai prodotti agro-alimentari a filiera corta e con certificazione di qualità;

- si realizzino forme di collaborazione fra gli enti deputati ai controlli, gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e gli enti e associazioni che forniscono assistenza e collaborazione alle aziende, perché sia costantemente monitorato sul territorio l'andamento degli insediamenti aziendali con particolare riguardo a quelli che possono rivelarsi sensibili ai fini che si propone il Protocollo;

RITENUTO, pertanto, di condividere e aderire al Protocollo in oggetto, così come da allegato parte integrate e sostanziale del presente atto, la cui durata di tre anni decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e che potrà essere prorogato essere prorogato per ulteriori tre anni, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza tra tutte le parti a mezzo posta elettronica certificata e che in qualunque momento della sua vigenza potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti;

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante "Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93", per il quale, a far data dal 1° gennaio 2010, gli Stati Membri sono tenuti a porre in essere specifici programmi di vigilanza del mercato, controlli dei prodotti provenienti da Paesi Terzi e la marcatura CE;
- la legge 23 aprile 1959, n.189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico - economico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;
- il già richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"
- il già richiamato Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", che, all'articolo 36, ultimo comma, prevede l'obbligo per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, penali, civili e amministrativi di comunicare alla Guardia di Finanza fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni;

VISTI inoltre:

- il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici");
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)";

- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

PRESO ATTO del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di Finanza, siglato in Roma, il 21 dicembre 2017, al fine di tutelare le forme regolari di lavoro da possibili deviazioni, per evasioni fiscali e contributive, nonché di abusi, quali fenomeni di lavoro irregolare e di sfruttamento della manodopera;

VISTI infine:

- il D. Lgs 56/2014 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto provinciale;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/02/2022 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;
- l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione";

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS

dopo votazione espressa per alzata di mano da parte degli 8 Consiglieri presenti, con n. 7 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 1 astenuto: Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna);

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il “Protocollo a tutela dell’economia legale e dei distretti industriali” come da allegato 1) al presente atto, tra tutti gli enti e soggetti indicati entro il medesimo documento;
2. DI DARE ATTO che il Protocollo in oggetto avrà durata di anni tre dalla data di sottoscrizione, che il medesimo potrà essere prorogato per ulteriori tre anni, per espressa volontà delle Parti e che in qualunque momento della sua vigenza esso potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti stesse;
3. DI DARE MANDATO al Presidente della Provincia, in qualità di Componente istituzionale della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, o suo sostituto, per la sottoscrizione del Protocollo di cui trattasi;
4. DI DARE ATTO che si procederà all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Successivamente,

SU proposta della Vice Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l’urgenza di addivenire quanto prima alla sottoscrizione del Protocollo allegato parte integrante e sostanziale del presente atto anche al fine di dare riscontro in merito alla richiesta della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile;

dopo votazione espressa per alzata di mano da parte degli 8 Consiglieri presenti, con n. 7 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 1 astenuto: Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

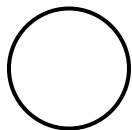
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____